

REGOLAMENTO E DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Art. 1

Finalità

Nell'ambito delle risorse disponibili e della programmazione, al fine di potenziare le attività di ricerca anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, l'Università per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo all'attività di ricerca, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 2

Natura del rapporto

I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione del posto di tecnologo sono posti a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca, anche sulla base di apposite convenzioni per i finanziamenti esterni.

Art. 2 bis

Retribuzione

Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione lorda annua corrispondente alla categoria EP del vigente CCNL comparto Università e Ricerca da pagarsi in tredici mensilità. Il consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli progetti di ricerca potrà stabilire quale categoria stipendiale attribuire tra EP1 ed EP3, all'atto dell'istituzione del posto.

Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione lorda annua corrispondente alla categoria D del vigente CCNL comparto Università e Ricerca da pagarsi in tredici mensilità. Il consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli progetti di ricerca potrà stabilire quale categoria stipendiale attribuire tra D3 e D8, all'atto dell'istituzione del posto.

Alla retribuzione lorda come sopra definita si aggiunge un trattamento economico accessorio variabile tra il 15% e il 25% dei suddetti valori preventivamente stabilito dal consiglio di Dipartimento all'atto della richiesta. L'importo sarà effettivamente quantificato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal Direttore della struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle risorse disponibili.

L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante, sia fondamentale che accessorio, e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, sarà posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3

Adempimenti per la richiesta del posto

L'attivazione delle procedure di reclutamento è proposta dal Dipartimento o dal Centro di ricerca (con afferenza di PTA) interessato all'istituzione del posto di tecnologo con apposita delibera o dalle Aree dell'Amministrazione con specifica determina. Le proposte devono:

- individuare il programma di ricerca a valere sul quale sarà attivato il posto;
- approvare il programma di lavoro per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- individuare le risorse necessarie, specificando il trattamento economico nel rispetto dell'art. 24 bis, comma quattro della legge 240/2010 con indicazione della relativa tipologia di Categoria e posizione economica e la quota di salario accessorio da riconoscere al tecnologo.

La delibera/determina, corredata del progetto di ricerca sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Destinatari

Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli ed esami, che assicurino la pubblicità degli atti. Il bando, redatto in italiano e in lingua inglese, è pubblicato sul sito dell'ateneo e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea.

Possono partecipare alle predette procedure per la copertura di posti di tecnologo, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso dei seguenti titoli:

- titolo di studio specificato nel bando che non può essere inferiore alla laurea o titolo equipollente;
- particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 5

Bando di selezione

Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

In particolare nel bando saranno indicati:

- la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere;
- la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e il trattamento economico;
- i titoli e gli altri requisiti di qualificazione per l'ammissione e oggetto di valutazione;
- la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
- il responsabile del procedimento;
- il trattamento economico secondo la tipologia di Categoria e posizione economica di cui all'art. 3;
- il pagamento del contributo di Euro 25 per la partecipazione alla selezione pubblica.

I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

La data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prova sarà definita nel bando oppure notificata al candidato non meno di quindici giorni prima dello svolgimento.

L'esclusione dalla procedura è disposta con motivata determina del Direttore Generale e notificata all'interessato. Ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o coniugio, con un professore afferente al Dipartimento, con il Rettore o il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o con un componente della Commissione giudicatrice.

Art. 6

Commissione giudicatrice

Con determina del Direttore Generale è nominata una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui almeno uno di genere femminile, scelti tra docenti o esperti di provata competenza nelle materie del progetto di ricerca, anche esterni all'Ateneo, su proposta delle strutture proponenti di cui all'art. 3. I componenti non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 3, lettera e) del D.lgs. 165/2001.

Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione nel sito istituzionale di Ateneo.

Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei Commissari.

Art.7

La procedura selettiva e stipula del contratto

La Commissione giudicatrice pre-determina i criteri di valutazione dei candidati sulla base di quanto indicato nel bando. I criteri sono pubblicati nel sito web di Ateneo per cinque giorni.

La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, così suddivisi

- 30 punti alla prova scritta
- 30 punti alla prova orale
- 40 punti ai titoli (di cui fino a punti 20 per i titoli di studio e fino a punti 20 per la particolare qualificazione culturale e professionale)

I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili.

Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente documentato mediante autocertificazione o certificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della sua correzione. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella prova scritta una votazione pari ad almeno 21/30.

La prova orale si intenderà superata se i candidati conseguiranno una votazione pari ad almeno 21/30.

Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice stila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso presso la sede ove si svolge il colloquio.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli

Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.

I risultati della selezione, approvati con determina del Direttore Generale, sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e su quello del MIUR.

Art. 8

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR 487/94.

Art. 9

Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art.10

Norme finali

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dal codice civile, dal CCNL del comparto Università, dalle altre disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 24 bis comma 5, i contratti disciplinati nel presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico - amministrativo delle Università. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato. Il trattamento economico di cui all'art. 3 è onnicomprensivo.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.